

Il Governo italiano ha recepito una legge europea (Direttiva 2009/52/CE) che prevede multe e pene maggiori per i datori di lavoro che fanno lavorare cittadini stranieri non regolari in Italia.

In particolare le sanzioni aumentano:

1. se il datore di lavoro ha più di tre lavoratori,
2. se fa lavorare dei minori
3. se questi lavorano in condizioni di particolare sfruttamento
4. se c'è un particolare sfruttamento lavorativo (art.603 bis del Codice penale) cioè un lavoro che si caratterizza per violenza, minaccia, una retribuzione molto minore da quella del contratto di lavoro e un orario di lavoro molto superiore a quello stabilito per legge ed altro.

Allo straniero che denuncia il datore di lavoro e che continua a collaborare con la polizia e i giudici durante il procedimento penale può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari di sei mesi che può essere rinnovato per un anno.

Per l'applicazione di questa direttiva è necessario aspettare la fine di ottobre per avere delle notizie più precise che verranno stabilite da un decreto.

Norma transitoria / Ravvedimento Operoso

Il Governo su proposta del Ministro Riccardi e con il parere positivo del Parlamento ha stabilito una regola temporanea per evitare multe e pene consistenti ai datori di lavoro e per regolarizzare i lavoratori non comunitari.

Il periodo stabilito per presentare le domande è dal 15 settembre al 15 ottobre.

Chi può presentare la domanda:

1. **Datori di lavoro italiani**
2. **Datori Comunitari residenti**
3. **Datori non comunitari con permesso di soggiorno per lungo residenti, ex- carta di soggiorno.**

I datori di lavoro devono avere un reddito minimo per assumere che verrà stabilito entro il 29 agosto con un decreto. Nel 2009 il reddito minimo era di 20.000 all'anno.

Chi non può presentare la domanda:

1. **chi ha commesso reati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per traffico di prostituzione e per traffico di minori.**
2. **chi è condannato per sfruttamento del lavoro**
3. **chi non ha concluso le pratiche di regolarizzazione delle precedenti emersioni e dei decreti flussi, salvo per i casi in cui non c'era colpa del datore di lavoro.**

Rapporto di lavoro

Il contratto di lavoro deve essere iniziato almeno **tre mesi prima della domanda** cioè al più tardi dal 9 maggio 2012 e deve essere comunque attivo al momento della presentazione della domanda. E' possibile regolarizzare **tutte le tipologie di lavoro** (Edilizia, agricoltura, commercio e industria) a tempo pieno, cioè minimo 36 ore. Per il lavoro domestico è possibile la regolarizzazione anche a tempo parziale, minimo 20 ore settimanali.

Contributo richiesto

1. **1000 euro** da pagare entro il 14 ottobre, prima di presentare la domanda, Si può iniziare a pagare probabilmente dall'inizio di settembre.
2. **Almeno sei mesi** di contributi relativi al periodo precedente la regolarizzazione. Ad esempio per il lavoro domestico, con 25 ore settimanali è necessario considerare circa 650 euro. Ogni lavoro ha un costo diverso di contributi. La ricevuta del pagamento dei contributi deve essere presentata quando si verrà chiamati a firmare il contratto, quindi non prima del dicembre 2012, ma più certamente nel corso del 2013.

Chi può essere assunto:

Cittadini non comunitari presenti in Italia prima del 31 dicembre 2011. La presenza in Italia deve essere certificata da documenti provenienti da organismi pubblici. Ad esempio: Tessera S.T.P. rilasciata da ospedali e Asl, ricette e certificati medici ospedalieri, timbro di ingresso sul passaporto senza timbro di uscita, permessi di soggiorno scaduti, decreto di espulsione, carte di identità scadute, multe nominative e datate, certificati di studio rilasciati da università e scuole pubbliche, abbonamenti Atac, biglietti nominativi del treno, codici fiscali. Possono essere assunti anche coloro che hanno permessi di soggiorno validi che non consentono di lavorare: studio, motivi religiosi, attesa asilo, rifiuto dell'asilo etc. Per avere ulteriori informazioni sui tipi di prove accettate è necessario avere il decreto che uscirà entro la fine di agosto.

Chi non può essere assunto:

1. Cittadini non comunitari espulsi per motivi di ordine pubblico e sicurezza.
2. Chi ha commesso reati con condanne superiori a tre anni.
3. Chi ha ricevuto una espulsione in altri paesi europei dell'area Schengen.

I punti 2 e 3 vanno valutati caso per caso.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda si farà in via telematica attraverso il sito del Ministero dell'Interno a partire dal 15 settembre. Al momento della presentazione della domanda è utile avere fotocopia del documento di identità del lavoratore (passaporto) oltre ovviamente al documento del datore di lavoro e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dei 1000 euro.

Roma, 28.07.2012

Per tutte le informazioni

gentidipace@santegidio.org tel. 3342585284